



COMUNE DI PALAGIANELLO

Terra delle Gravine

Provincia di Taranto

Via M. D'Azeglio, 1 - tel. 099.8434211 fax 099.8444607

**PIANIFICAZIONE ED ANNESSO REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE ANCHE L'ALLESTIMENTO DI COPERTURE
A TELO FISSE O AVVOLGENTI DI TIPO STAGIONALI**

Approvato con D.C.C. n.28 del 15.06.2017

INDICE

Art.1 Oggetto e finalità

Art.2 Definizioni

Art.3 Tassa di occupazione e canone

Art.4 Ubicazione e installazione

Art.5 Arredi e strutture esterne complementari a pubblici esercizi. Caratteristiche tecniche

Art.6 Modalità e uso

Art.7 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

Art.8 Revoca e sospensione della concessione

Art. 9 Risarcimento danni

Art. 10 Occupazione abusiva di suolo pubblico

Art. 11 Norme finali

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Oggetto della presente pianificazione e annesso Regolamento è la disciplina per l'occupazione del suolo pubblico anche mediante coperture a telo stagionali, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, perseguiti nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

2. Le finalità del presente Regolamento sono:

- stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio del comune di Palagianello compatibilmente con il Codice del paesaggio (D.lgs. 42/2004), con il Codice della strada e le ulteriori Norme in materia;
- definire i caratteri qualitativi degli arredi e delle strutture esterne e di qualsiasi forma di occupazione del suolo pubblico, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano;
- disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo per la realizzazione di attrezzature collegate a bar e ristoranti.

3. Il Regolamento contiene indicazioni e/o prescrizioni in materia di utilizzo del suolo pubblico, particolari vincoli ed indirizzi per le successive progettazioni di dettaglio.

4. In particolare sono individuati:

- Ambiti omogenei da assoggettare al coordinamento delle soluzioni progettuali e decorative;
- Materiali e dettagli di arredo;
- Differenti tipi di manufatti e rispettive modalità di intervento;
- Dimensioni massime, sia in pianta che in alzato, delle differenti tipologie;
- Elaborati grafici e descrittivi del progetto per l'utilizzazione del suolo pubblico;

- Criteri ed indirizzi relativamente alle tipologie di occupazioni ammissibili ai sensi del Codice della strada e delle Norme vigenti in materia ad utilizzo del personale di Polizia municipale.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Costituisce occupazione di suolo pubblico l'allestimento mediante tavolini e sedie su area pubblica, in delimitazione planimetrica di uno spazio pubblico a servizio di una attività di pubblico esercizio con le distinzioni di seguito indicate:

a) **occupazione stagionale** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 210 (duecentodieci) giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni;

b) **occupazione permanente** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Costituisce coperture a telo lo spazio delimitato perimetralmente da vasi e fioriere e superiormente da coperture in telo riavvolgibile o pergolati aperti, compreso degli elementi allestibili su area pubblica, in delimitazione planimetrica di uno spazio pubblico a servizio di una attività di pubblico esercizio con le distinzioni di seguito indicate.

Le coperture a telo allestite su suolo pubblico sono consentite esclusivamente **per il periodo compreso dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno.**

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i titolari di pubblici esercizi che dispongono di attrezzature esterne suscettibili secondo le presenti definizioni di essere considerate quali coperture a telo, devono adeguarsi provvedendo ad acquisire la concessione onerosa di suolo pubblico o modificando le caratteristiche costitutive di tali allestimenti.

All'entrata in vigore del presente regolamento il mancato adeguamento comporterà l'annullamento delle precedenti autorizzazioni rilasciate per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 3
TASSA DI OCCUPAZIONE E CANONE

La realizzazione di coperture a telo è soggetta al pagamento dell'ordinaria tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP).

ART. 4
UBICAZIONE E INSTALLAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche dimensionali ed estetiche delle coperture a telo, tavoli e sedie, le specifiche caratteristiche dello spazio pubblico ad occuparsi ovvero le dotazioni del soprassuolo e sottosuolo, nonché il rispetto del Codice della Strada.

2. L'occupazione del suolo pubblico è concessa su strade munite di parcheggio antistante l'attività. Resta, comunque, non ammessa l'occupazione del suolo pubblico anche mediante copertura a telo nelle aree di seguito specificate:

- Piazze e ville cittadine, ad esclusione di Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Unicef;
- via Roma, a partire dall'incrocio con Corso Repubblica e fino all'incrocio con via Tateo;
- via Mottola;
- via Tateo.

3. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico anche mediante copertura a telo lungo qualsiasi via cittadina caratterizzata da doppio senso di marcia e priva di stalli parcheggio.

ART. 5
ARREDI E STRUTTURE ESTERNE COMPLEMENTARI A PUBBLICI ESERCIZI.
CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, gli arredi e le strutture esterne ammissibili sono rappresentati dall'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato, in modo da costituire uno spazio arredato e delimitato, per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande insediato in sede fissa.

Essi si classificano come di seguito indicato:

- arredi di base: tavoli, sedie, ombrelloni, poltroncine;
- elementi di copertura, di delimitazione, riparo ed altri, in particolare: tende a sbraccio, gazebo, pedane, paraventii o fioriere di delimitazione, stufe ad irraggiamento, cestini e posacenere verticali.

2. Di seguito si elencano le caratteristiche generali di realizzazione delle coperture a telo e degli elementi di arredo connessi.

a. **Ombrelloni.** Si ammettono esclusivamente coperture a telo di colore bianco e, comunque, sempre privi di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario;

b. **Fioriere.** Sono ammesse al fine di circoscrivere lo spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. Non è assolutamente consentito apporre fioriere sul suolo stradale, a margine del marciapiede e, comunque, le stesse non devono in nessun caso costituire aumento di volume né aumento di superficie dell'area occupata.

c. **Tavolini, sedie, poltroncine, cestini porta rifiuti.** Si ammettono arredi con struttura in ferro verniciato, in legno, vimini o canna con piano-tavolo anche in marmo e materiali plastici. Sono consentiti divanetti purché costituenti arredi singoli e non inglobati nella struttura del manufatto. Sussiste l'obbligo da parte dei titolari di attività di somministrazione di collocare, in prossimità delle proprie, cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata degli stessi. La porzione di suolo pubblico occupata per tali finalità sarà esentata dal pagamento della T.O.S.A.P.

d. **Tende.** Ferme restando le norme del regolamento edilizio e, comunque, a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità, le tende che servono per coprire spazi di ristoro all'aperto o espositivi di vendita al dettaglio con altezza minima consentita pari a ml 2,10. Le coperture ammissibili sono esclusivamente a telo avvolgibile con struttura a braccio o con pilastri comunque non infissi al suolo per il centro storico (Zona A di PUG), mentre per le altre zone, diverse tipologie saranno preventivamente valutate caso per caso secondo il criterio del decoro

urbano dai competenti uffici tecnici comunali (nulla osta preventivo alla richiesta di titolo autorizzativo);

e. **Pedane.** Le pedane, laddove consentite, devono essere realizzate in legno trattato con struttura in scatolare metallico assemblabile, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono essere delimitate da ulteriori elementi ma solo da quelli già inglobati nella struttura. Nelle strade pavimentate in pietra e marciapiedi è proibita la collocazione di pedane in modo da mantenere la pavimentazione a vista. Sono fatte salve diverse valutazioni nei casi di pavimentazione dissestata e/o presenza di dislivelli del sedime.

f. **Elementi illuminanti.** Ad integrazione di tutte le tipologie di strutture sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. Il corpo illuminante deve essere costituito da adeguato riflettore, evitando soluzioni con lampada nuda. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti normative in materia. Dovranno essere presentate copia della dichiarazione di conformità, rilasciata ai sensi della normativa vigente e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" della struttura. Sono vietati collegamenti aerei e il cavo a suolo dovrà essere protetto da idonee strutture certificate (canalette). Nella zona del Centro Storico gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte, possibilmente emettere luce monocromatica di colore chiaro.

g. **Gazebo.** Trattasi di strutture con copertura a teli in tessuto naturale o impermeabilizzato, provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza. L'altezza minima misurata all'interno del manufatto non può essere inferiore a metri lineari 2,20.

2. L'arredo realizzato deve essere obbligatoriamente a struttura circoscritta, intendendosi per tale, lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e di copertura (nel rispetto dei requisiti

imposti dal presente regolamento) che determinino comunque un ambiente delimitato. Ogni pubblico esercizio potrà realizzare un unico ambiente delimitato e circoscritto.

3. La larghezza massima ammissibile è pari alla larghezza della facciata di servizio all'attività, distaccandosi dai confini di almeno 75 cm;

4. Per la lunghezza si distingue la seguente casistica:

- 1) in presenza di posto auto antistante l'attività non dovrà eccedere la dimensione dello stallo del parcheggio comunque complessivamente (marciapiede + stallo) non eccedente i ml 3.00;

In ogni caso necessita l'acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale in merito alla circolazione almeno in un senso di marcia dei mezzi

5. È possibile raccordare il dislivello presente tra il marciapiede e la sede stradale mediante l'apposizione di pedane come meglio descritte al precedente comma 2 lett. e;

6. In ogni caso, l'allestimento interno alla copertura dovrà garantire la percorribilità pedonale senza creare intralcio.

7. Dovrà, pertanto, ovunque osservarsi il dispositivo ex art. 18, comma 2, di detto Codice in corrispondenza delle intersezioni stradali, non dovrà essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici, né dovrà interferirsi con gli attraversamenti pedonali. Qualora l'installazione delle coperture a telo occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sua cura e spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore comunale. Nel caso detta ricollocazione non fosse possibile, trattandosi di insostituibili segnali di prescrizione e pericolo, le coperture a telo dovrà adeguarsi allo stato dei luoghi. Analoghe considerazioni in presenza d'impianto di pubblica illuminazione o di qualsiasi altra pubblica attrezzatura che confligga in modo insanabile con la prevista collocazione delle coperture a telo che sarà comunque obbligato ad adeguarsi anche nel caso in cui, successivamente alla sua installazione, sia indispensabile la collocazione in sito di segnaletica od altra attrezzatura di pubblica utilità.

8. La distanza delle coperture a telo dal limitrofo margine di eventuali accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore a metri 0.75, fatta salva l'espressa deroga concessa dal proprietario di tali immobili adiacenti.

9. È in ogni caso necessario il nulla osta vincolante del proprietario o dell'assemblea condominiale dell'immobile in aderenza al quale si intende disporre le coperture a telo, in relazione sia alla modifica di prospetto che alle mutate condizioni di sicurezza dei piani immediatamente soprastanti. Per tali coperture a telo a collocarsi in aderenza, è consentita un'occupazione oltre i limiti di proprietà del locale sede dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi e dei condomini adiacenti. Eventuali modificati orientamenti di tali proprietari e titolari, susseguenti anche a modifiche di proprietà o titolarità, saranno considerabili dall'Amministrazione solo al termine del concesso periodo a disfavore di un'eventuale proroga.

La concessa occupazione di suolo pubblico è comunque per antonomasia rilasciata facendo sempre salvi i diritti di terzi. In caso d'intervento forzoso di ripristino dello stato dei luoghi intentato da terzi, l'Amministrazione è tenuta, all'esito di sottoscrizione di verbale di rimozione integrale delle coperture a telo, a restituire al concessionario la quota di canone corrispondente alle mensilità non usufruite.

10. Le coperture a telo devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

11. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario per le coperture a telo ottenere il nulla osta degli enti interessati (autorizzazioni sanitarie, paesaggistiche, ecc.).

ART. 6 MODALITA' D' USO

1. La copertura a telo non deve essere adibita ad uso improprio essendo, l'area occupata, destinabile solo all'attività nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente.

2. Nelle coperture a telo sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati, che in ogni caso non devono creare pregiudizio al riposo delle persone. Sono vietati l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

ART. 7
MODALITÀ PER LA RICHIESTA E LORO CONTENUTO
E IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di attività di esercizio al dettaglio che intenda collocare un arredo e struttura a telo esterna su suolo pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'ufficio comunale competente.

2. Per ottenere l'autorizzazione, il titolare dell'attività commerciale deve presentare formale istanza, secondo il Modello allegato al presente Regolamento, per il rilascio del titolo autorizzativo necessario per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, facendolo pervenire presso il Protocollo Generale dell'Ente, a pena di irricevibilità.

3. Tutte le istanze di cui al precedente comma devono essere presentate compilando il modello allegato al presente Regolamento ed essere corredate dalla seguente documentazione:

a. Breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione dell'area e della zona di appartenenza del sito interessato dalla occupazione e le indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo indicati all'art. 5 del presente regolamento;

b. Elaborato grafico nel quale sia opportunamente evidenziato lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da una adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere indicate, nel medesimo elaborato, le caratteristiche della struttura, con piante prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta con la

distribuzione degli arredi. Gli elaborati, compreso quello del punto a, devono essere redatti ed appositamente firmati da tecnico abilitato.

c. Autocertificazione da parte dell'istante ovvero nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e/o del proprietario dell'unità immobiliare.

4. Per le istanze di rinnovo, alla domanda, in sostituzione della documentazione di cui sopra, dovrà allegarsi una dichiarazione dalla quale si evinca chiaramente la conformità dell'occupazione a quella concessa dall'ufficio preposto negli anni precedenti, in relazione alla modalità ed alla superficie.

5. L'autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione. Il titolo concessorio dovrà essere conservato da parte del titolare ed esibito a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

6. Il Responsabile del settore competente adotta, con proprio atto, una direttiva sulle modalità di trattamento della pratica da parte dell'Ufficio preposto, con l'elenco degli elementi minimi che dovranno essere posti a corredo della istanza per la sua trattazione. In assenza di tali elementi il Responsabile del settore competente provvederà a comunicare all'interessato il rigetto della istanza concludendo il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

7. L'ufficio comunale preposto all'istruttoria delle domande, verificata la completezza delle stesse e della documentazione allegata e la congruità della richiesta ai fini urbanistici ed edilizi, provvede in via preliminare, a richiedere il parere alla Polizia Municipale in ordine all'assentibilità ed ammissibilità della richiesta di autorizzazione per quanto di competenza.

8. Il Responsabile del settore competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis l.241/90 e ss.mm.ii. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto, le loro osservazioni

eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

9. La documentazione dovrà pervenire al Protocollo dell'Ente almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data richiesta per l'occupazione, pena l'irricevibilità della stessa.

10. L'autorizzazione può essere rilasciata solo se il richiedente è in regola con i pagamenti dei canoni relativi a precedenti concessioni per occupazione di suolo pubblico o di indennità relative a contestazioni per abusiva occupazione di suolo pubblico.

11. I richiedenti dovranno obbligatoriamente esibire, in modo visibile, in prossimità dell'area occupata, la planimetria dell'occupazione segnalata in scala 1:100.

12. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

ART. 8 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per motivi d'interesse pubblico l'autorizzazione d'occupazione del suolo pubblico è revocata con provvedimento motivato del medesimo soggetto preposto al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. Fra i motivi d'interesse pubblico possono annoverarsi eventuali contenziosi intrapresi da terzi avverso la collocazione di coperture a telo che potrebbero veder l'Ente in posizione di svantaggio o l'esecuzione di opere pubbliche che confliggesse insanabilmente con tale installazione. Il concessionario darà atto nel provvedimento concessorio che per motivi d'interesse pubblico, nel termine assegnato dall'Amministrazione secondo le procedure qui descritte, dovrà procedere all'integrale rimozione a propria cura e spese senza null'altro, a nessun titolo, pretendere dall'Amministrazione concedente.

In caso d'inerzia ovvero d'inadempimento della parte ad ordine di sgombero verranno avviate le procedure di rimozione forzata. All'esito della rimozione è dovuta al concessionario la restituzione delle quote di canone corrisposte e non godute.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o di urgente manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile del servizio competente provvede a comunicare al destinatario con 30 giorni di preavviso la data in cui il suolo dovrà essere reso libero di parte o di tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.

b. per lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in tale forma per chiusura dell'esercizio od altro, per comprovati motivi di tutela d'incolumità o d'interesse pubblico l'Ente di pronto intervento è autorizzato a rimuovere gli allestimenti addebitando i costi al concessionario.

3. Nei casi di sospensione il concessionario sarà tenuto indenne dal pagamento della quota di canone, incrementata del 50 %, relativa al periodo in cui le coperture a telo è risultato rimosso. La rimozione spontanea o forzata ed il riallestimento delle coperture a telo a cura del medesimo concessionario risulteranno da appositi verbali.

ART. 9 RISARCIMENTO DANNI

1. Qualsiasi danno arrecato in fase d'allestimento o rimozione delle coperture a telo al suolo o sottosuolo pubblico ed alle sue dotazioni ed in genere al patrimonio pubblico, compreso alberi e giardini, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. In presenza di tali danni i settori comunali competenti potranno provvedere, previa redazione di relativo verbale di constatazione e quantificazione notificato al concessionario responsabile,

all'esecuzione urgente dei necessari interventi di ripristino, con addebito al medesimo delle spese sostenute.

ART. 10 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la copertura a telo è funzionalmente connesso, a seguito di motivata diffida dell'Ufficio tecnico preposto recante specifica descrizione delle contestazioni rilevate, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Qualora il titolare dell'esercizio non provveda nel termine fissato al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico. L'inadempimento sarà causa ostativa, per un periodo di tre anni, al rilascio di un'eventuale proroga di concessione di suolo pubblico.

3. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente qui disciplinato si fa rinvio alle norme di ogni ordine e grado fra cui il D. L. gs 285/1992 e s.m.i., i Regolamenti Comunali edilizio, per l'occupazione di suolo pubblico e per l'installazione di impianti pubblicitari, oltre che ovviamente alla "ratio" delle presenti disposizioni.

L'occupazione del suolo pubblico non può comportare in nessun modo l'impiego del sottosuolo dell'area occupata.

I contratti a stipularsi per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di coperture a telo e chioschi faranno espresso richiamo alla conoscenza del concessionario delle presenti norme.

L'ufficio comunale responsabile del procedimento per la concessione di suolo pubblico per coperture a telo e chioschi è costituito presso l'Ufficio tecnico - sportello unico per l'edilizia. Detto ufficio coordinerà la richiesta di eventuali pareri presso altri settori comunali od Enti.

Gli allegati di cui al seguente elenco formano parte integrante e sostanziale del presente atto di pianificazione con annesso regolamento.

Palagianello, marzo 2019

Arch. Antonella CARRIERO